RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO 4/2020

DOTTRINA

STEFANO MASINI

«TERRA» E «NATURA». CONFERME E TRAGUARDI NELL'APPLICAZIONE DEL CICLO BIOLOGICO

ABSTRACT

La sfida posta, a livello europeo, di riconciliazione tra agricoltura e natura offre un'occasione di ripensamento per programmare l'impegno verso una transizione capace di riconoscere la consistenza dell'impatto ambientale e climatico delle produzioni e garantire la coerenza delle scelte organizzative e di scambio rispetto ai bisogni sociali. Alla prospettiva territoriale, che compone lo sviluppo di una agricoltura plurale, si accompagna la necessità di ridurre la distanza dell'origine del ciclo biologico dalla terra al centro di una rete di relazioni al servizio della collettività, coinvolgendo anche la qualificazione delle attività svolte dall'imprenditore agricolo. Si acquisisce, dunque, consapevolezza di una possibile incidenza sulla stessa sistemazione operata in base all'art. 2135 cod. civ., che distingue le attività principali da quelle connesse. Prendersi cura dei nuovi e diversi interessi non consente di limitarsi ad una ricognizione delle fonti, ma avanza sul terreno della verifica dell'esiguo statuto definito per l'imprenditore agricolo rispetto all'adozione di una visione di economia circolare, che prevede iniziative di valorizzazione e (ri-)uso delle risorse prodotte in esito al tradizionale processo economico. Se la ricucitura delle relazioni di prossimità attraverso il ritorno ai luoghi ha consentito una matura sistemazione delle filiere agroalimentari con il passaggio ad una più accentuata responsabilità degli operatori per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, l'approdo a cui sospinge la denuncia della crisi ambientale richiede di fare i conti con la vulnerabilità della natura senza incorrere nell'errore metodologico che la spinta promozionale di una legislazione di favore possa servire da perno per la edificazione di una idonea base teorica dell'impresa agricola. Un test che chiede, dal punto di vista dell'agrarista, un notevole sforzo per misurarsi con la necessità di gestione della casa comune.

The challenge posed, at European level, of reconciliation between agriculture and nature offers an afterthought opportunity to program the commitment towards a transition capable of recognize the consistency of the environmental and climatic impact of production and guaranteeing the coherence of organizational choices and exchange

respecting social needs. The territorial perspective, which makes up the development of a plural agriculture, is accompanied by the need to reduce the distance of the earth's biological cycle origin to the center of a network of relationships at the service of the community, also involving the qualification of the activities carried out by the agricultural enterpreneur. Therefore, there is awareness of a possible impact on the same arrangement operated on the basis of art. 2135 civil code, which distinguishes the main activities from those connected. In order to take care of new and different interests does not allow be limited to a survey of the sources, but proceed on the verifying ground of the small statute defined for the agricultural entrepreneur with respect to the adoption of a circular economy vision, which provides for initiatives to enhance and (re-)use of the resources produced as a result of the traditional economic process. If the mending of proximity relationships through the return to places has allowed a mature arrangement of the agrifood supply chains by the transition to a more accentuated responsibility of the operators concerning the safety of the products placed on the market, the landing to which the environmental crisis complaint requires to deal with the vulnerability of nature without incurring the methodological error that the promotional thrust of a favorable legislation can serve as a pivot for the construction of a suitable theoretical basis of the agricultural enterprise. A test that requires, from the agricultural law expert's point of view, a considerable effort to deal with the need to manage the common house.

PAROLE CHIAVE: Agricoltura – Natura – Diritto.

KEYWORDS: Agriculture – Nature – Law.

RICERCHE E DOCUMENTAZIONE

MATTEO FERRARI

NUOVI MODELLI DI INTEGRAZIONE VERTICALE: IL CASO DEI CLUB VARIETALI

ABSTRACT

I club varietali costituiscono una nuova modalità di organizzazione della filiera che, facendo leva su accordi tra i diversi operatori e ricorrendo a strumenti differenti (brevetti, marchi, diritti dei costitutori, forme associative, contratti di licenza), sviluppa e commercializza in via esclusiva nuove varietà vegetali ottenute mediante tecniche di miglioramento genetico. Si tratta di una forma di integrazione verticale che, rispetto ai

modelli tradizionali, presenta alcune peculiarità legate al ruolo della proprietà intellettuale e del contratto. Se da un lato i club varietali possono dar luogo a modelli di sviluppo collaborativi e *bottom-up*, dall'altro lato la loro natura chiusa può amplificare l'eventuale posizione di dominanza di cui uno dei suoi membri goda.

Club varieties represent a new mode of organizing the chain that develops and markets new plant varieties obtained through genetic improvement by leveraging on agreements between the different actors and employing a broad range of tools (patents, trademarks, breeders' rights, associations, licenses). They give rise to a form of vertical coordination that, compared to traditional models, has some peculiarities due to the role of intellectual property and of the contract. If, on one hand, club varieties can lead to development models that are bottom-up and based on cooperation, on the other hand their closed nature can amplify the possible position of dominance enjoyed by one of its members.

PAROLE CHIAVE: Integrazione verticale – Club varietali – Nuove varietà vegetali
Proprietà intellettuale – Concorrenza.

KEYWORDS: Vertical coordination – Club varieties – New plant varieties
Intellectual property – Competition.

LAURA COSTANTINO

LA PROBLEMATICA DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI: STRUMENTI NORMATIVI DI TUTELA TRA ANTICHI PROBLEMI E NUOVE CRISI

ABSTRACT

La determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli rappresenta una problematica centrale in riferimento all'obiettivo di tutelare il reddito dei produttori agricoli, favorire la competitività e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore. Dopo l'analisi delle disposizioni normative volte a tutelare la posizione dell'impresa agricola all'interno della filiera, avuto riguardo anche al ruolo del lavoro in agricoltura quale componente essenziale nella ricerca dell'equa distribuzione del valore lungo la filiera, il lavoro esamina le principali problematiche causate dall'emergenza epidemiologica e i primi interventi normativi atti a contrastarle.

Price determination of agricultural products is a central issue with regard to the objective of increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture, promoting competitiveness and improving the position of farmers in the value chain. After analysing the

regulatory provisions aimed at protecting the position of the agricultural enterprise within the agri-food chain, having regard also to the role of work in agriculture as an essential component in the search for the fair distribution of value, the paper examines the main problems caused by the epidemiological emergency and the first measures to contrast them.

PAROLE CHIAVE: Prezzi dei prodotti agricoli – Distribuzione del valore
Filiera agroalimentare.

KEYWORDS: Prices of Agricultural Products – Fair Distribution of Value
Agri-Food Chain.

BEATRICE LA PORTA

I PRODOTTI DA *NEW PLANT BREEDING TECHNIQUES*: CRITICITÀ DI INQUADRAMENTO NORMATIVO TRA ASPETTI TECNICO-SCIENTIFICI E VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ

ABSTRACT

Nell'ultimo decennio l'evoluzione in campo biotecnologico ha portato istituzioni, autorità ed esperti ad interrogarsi sulla possibilità di applicare le norme in materia di OGM anche agli alimenti risultato dell'applicazione di nuove tecniche genomiche (c.d. *New Plant Breeding Techniques* o NPBT). A seguito della pronuncia della Corte di giustizia del luglio 2018 e in considerazione del permanere della situazione di incertezza, il Consiglio, nel novembre 2019, ha richiesto alla Commissione europea di raccogliere dei dati e presentare una proposta concreta sullo statuto delle NPBT entro il 2021, al fine di definire linee applicative chiare in materia e che fossero il frutto di un contemperamento tra esigenze tecnico-scientifiche e politiche.

In the last decade, the evolution in the biotechnological field has led institutions, authorities and experts to question the possibility of applying the rules on GMOS also to food resulting from the application of new genomic techniques (so-called New Plant Breeding Techniques *or NPBT). Following the ruling of the Court of Justice in July 2018 and in view of the continuing situation of uncertainty, the Council, in November 2019, requested the European Commission to collect data and present a concrete proposal on the status of NPBTS by 2021, in order to define clear applicative lines on the matter and that were the result of a balance between technical-scientific and political needs.*

PAROLE CHIAVE: OGM – Nuove tecniche genomiche – Regole.

KEYWORDS: GMO – New genomic techniques – Rules.

DIDATTICA

ANTONIO JANNARELLI

LA CODIFICAZIONE COMMERCIALE E L'ESPERIENZA ARGENTINA*

ABSTRACT

Il saggio analizza i lavori di riforma della codificazione emersi in Argentina più di dieci anni fa e destinati a portare, anche in quel Paese, all'unificazione del codice di commercio con quello civile. Al fine di analizzare correttamente siffatta vicenda, ampia parte dell'indagine è preliminarmente diretta, in chiave storica e di comparazione, da un lato ad evidenziare il declino della codificazione commerciale emerso nel processo di industrializzazione delle società moderne; dall'altro a segnalare la più recente sfida alle legislazioni statuali proveniente dalla nuova *lex mercatoria* nel quadro della globalizzazione dell'economia.

The essay analyzes the codification reform work that emerged in Argentina more than ten years ago and intended to lead, even in that country, to the unification of the commercial code with the civil code. In order to properly analyze this matter, a large part of the essay is preliminarily directed, in a historical and comparative key, on the one hand to highlight the decline of commercial codification that emerged in the industrialization process of modern societies; on the other hand to point out the most recent challenge to state legislation coming from the new lex mercatoria *in the context of the globalization of the economy.*

---

* Relazione svolta a Napoli il 14 giugno 2010 nel Convegno organizzativo dal CUIA su "Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti, Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti umani". Il testo scritto, di interesse generale, è di quasi impossibile reperimento, pur essendo stato pubblicato anni dopo nel volume curato da Masi Doria e Cascione *Tra Italia e Argentina tradizione romanistica e cultura dei giuristi*, ed. Satura, Napoli, 2013, p. 47 ss. *(N.d.R.)*.

OSSERVATORIO ITALIANO EUROPEO E INTERNAZIONALE

MARCO GOLDONI

LE REGOLE DI FILIERA E IL MERCATO*

ABSTRACT

L'esame del tema racchiuso sotto il titolo "Le regole di filiera e il mercato" ci mostra un sistema agro-alimentare complesso, mortificato dall'appannamento del c.d. "eccezionalismo agricolo", che richiede un trattamento differenziato per gli imprenditori agricoli (e per l'associazionismo economico agricolo). L'esame della legislazione unionale mostra silenzi e assenza di coordinamento con la disciplina degli Stati membri. La presa in considerazione dell'agrarietà dell'attività viene non solo sostanzialmente meno, ma è formalmente nascosta dall'equivoco assorbimento nella figura dell'imprenditore "agro-alimentare". Risulta una mancata o improvvida considerazione normativa nei confronti di una complessa serie di interessi pubblici che l'attività agricola è in grado di soddisfare.

The examination of the theme under the title "The rules of the supply chain and the market" shows us a complex agri-food system, mortified by the tarnishing of the so-called "agricultural exceptionalism", which calls for differentiated treatment for agricultural entrepreneurs (and for agricultural economic associations). The examination of Eu legislation shows silence and lack of coordination with the regulations of the member states. The consideration of the agrarian nature of the activity is not only substantially lacking, but is formally concealed by the equivocal absorption into the figure of the "agro-food" entrepreneur. The result is a lack of or improper regulatory consideration of a complex set of public interests that the 'agricultural activity is able to satisfy.

PAROLE CHIAVE: Filiera agroalimentare – Legislazione unionale e legislazione degli Stati membri – Integrazione verticale fra gli operatori agricoli e industriali.

---

* Gli organizzatori del convegno di Firenze "Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente", in onore di Eva Rook Basile, hanno consentito alla pubblicazione anche su questa Rivista dello scritto in cui è riprodotta sia l'*Introduzione* della mattina alla tavola rotonda su "Regole di filiera e mercato", sia la pomeridiana *Presentazione* alla assemblea dei risultati della tavola rotonda stessa. È parso opportuno dare allo scritto il titolo della tavola rotonda, trasformare l'*Introduzione* in "Parte prima" e denominare "Parte seconda" la *Presentazione (N.d.R.)*.

KEYWORDS: Agri-food Chain – Union Legislation and Member State Legislation – Vertical Integration between Agricultural and Industrial Operators.

MARIO MAURO

LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE,
TRA DIRITTO INTERNO, EUROPEO ED INTERNAZIONALE

ABSTRACT

L'articolo muove dalla centralità che il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF), riconosce alla gestione forestale sostenibile. Essa rappresenta l'architrave dell'intera disciplina e, per coglierne a fondo il significato, è opportuno guardare alle fonti europee ed internazionali, essendo in tali sedi che la nozione è stata inizialmente elaborata e sviluppata, per poi essere recepita dal legislatore interno. Dalla lettura delle fonti multilivello che intervengono nella gestione forestale si ricava una nuova prospettiva di veduta che incide sul piano della *governance* e dell'attività di impresa.

Legislative decree 3 April 2018, n. 34, Consolidated law on forests and forestry chains (TUFF), emphasize the principle of sustainable forest management; it represents the cornerstone of the entire discipline and it is appropriate to look at the European and international sources to fully understand its meaning, because in such fora the concept was initially developed, and then transposed in the national law. Multilevel sources that participate in forest management suggest a new perspective that influences governance and business activities.

PAROLE CHIAVE: Sostenibilità – Selvicoltura – Boschi.

KEYWORDS: Sustainability – Silviculture – Forests.

PIETRO CAVARZERAN

COVID-19 E AGRICOLTURA. LA GESTIONE EUROPEA DELLA CRISI NEL CONTESTO DI TRANSIZIONE DELLA PAC

ABSTRACT

La pandemia del Covid-19 ha sconvolto gli equilibri mondiali, costringendo i governi internazionale a ricorrere a soluzioni senza precedenti per impedire conseguenze sanitarie ed economiche catastrofiche. Per quanto concerne l'UE e la sua agricoltura tali misure si sono concretizzate nella previsione di massicce forme di investimento destinate a sostenere l'economia agricola nel breve e medio termine. Allo stesso tempo, la Commissione europea ha individuato la crisi del Covid-19 come occasione per dare ulteriore slancio alle politiche di sostenibilità ambientale e climatica che già caratterizzavano l'impostazione della PAC 2021-2027 la cui implementazione è stata però posticipata per via di disaccordi politici tanto sulla nuova struttura della nuova PAC quanto sull'entità del Quadro Finanziario Pluriennale post-2020. A partire da una ricostruzione della diffusione della crisi, lo scopo di questo contributo è analizzare quali possano essere le priorità strategiche verso le quali l'UE, in un periodo di transizione della PAC, debba indirizzare le risorse economiche messe a disposizione al fine di porre solide basi per la futura stabilità e resilienza dell'economia agricola europea.

The Covid-19 pandemic has considerably shaken global equilibria, forcing international governments to adopt unprecedented solutions to avoid catastrophic consequences on health and economies. With specific regard to the EU and its agriculture, these countermeasures consisted in additional massive financial resources put in place and aimed at granting agriculture economic stability in the short and medium term. At the same time, the EU Commission saw the Covid-19 crisis as a chance to further revamp its environmental and climate sustainability policies that already characterized the very core of the 2021-2027 CAP – whose implementation has been delayed due to political disagreements concerning both the CAP structure and the entity of the post-2020 Multiannual Financial Framework. After a brief reconstruction of the early stages of the crisis, the aim of this contribution is to analyze which strategic priorities the EU should pursue in order to grant stability and resilience to its agricultural economy.

PAROLE CHIAVE: Covid-19 – PAC 2021-2027 – *EU Green Deal – Next Generation EU*
Sviluppo rurale – Sostenibilità economica e ambientale – Resilienza
Ripresa economica.

KEYWORDS: Covid-19 – CAP 2021-2027 – EU Green Deal – Next Generation EU
Rural Development – Economic and Environmental Sustainability – Resilience
Economic Recovery.

ABSTRACT

La statuizione della natura generica dell'espressione "aceto balsamico" e della protezione riferita alla intera denominazione "aceto balsamico di Modena", affermata dalla Corte di giustizia offre lo spunto per analizzare le ricadute giuridiche che ne conseguono e che sono analizzate dall'articolo. Una riflessione sui criteri che la giurisprudenza europea ha ricostruito per individuare la natura generica di parti delle denominazioni composte; i riflessi sul margine di tutela conseguentemente riservato a tali denominazioni e, in ultimo, l'esigenza di tener conto della conseguenza della "diffusione" di denominazioni generiche, riferite a prodotti tipici, nel quadro degli scambi internazionali.

The decision of the Eu Court of Justice, establishing that the terms "aceto balsamico" are common words and the protection pursuant to Reg. 1151/12 shall be referred to the entire name "aceto balsamico di Modena", gives a stating point for the reflection on the consequences of the application of Pdo and Pgi rules. First, the article point out the criteria applied by the European case law in defining the generic nature of single terms in the composed protected denominations; secondly the resulting extent of protection; finally it is outlined to consider, within the Eu political and legislative approach, the consequences of a widening in the use of generic terms, referred to protected denomination of origin or protected geographical indications in the face of the international framework.

PAROLE CHIAVE: Denominazioni composte – Denominazioni generiche – Tutela.

KEYWORDS: Composed Denominations – Generic Denomination – Protection

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

ABSTRACT

Il contributo ha ad oggetto il recente caso dell'Amarone della Valpolicella attraverso la disamina delle sentenze dei due gradi di giudizio di merito. Essa prende in esame il tema della tutela delle menzioni tradizionali nel sistema della disciplina delle indicazioni geografiche con particolare riferimento alla legittimità delle iniziative volte all'adozione da parte dei produttori di regole più rigorose per la produzione di un vino di qualità rispetto a quelle indicate dal disciplinare di produzione riconosciuto per l'Amarone.

Da tali sentenze è possibile enunciare il principio di unitarietà della denominazione di origine con riferimento al sistema di produzione; infatti, le differenziazioni tra i vari produttori e prodotti – differenziazioni che ben possono esistere al di là del rispetto del

disciplinare di produzione a cui tutti i componenti della filiera son tenuti – non possano essere promosse o valorizzate, ma detta promozione o valorizzazione deve avvenire, stante la normativa che tutela le denominazioni di origine, in un regime di "separatezza" rispetto alla denominazioni di origine, con modalità tali da non intaccare le denominazioni di origine medesime con indebiti specificazioni ed accostamenti non legittimi.

This essay concerns the recent case of the Amarone della Valpolicella wine through the Courts' decision of the first two levels of judgment. It examines the issue of the protection of traditional terms in the system of the Eu law on geographical indications with reference to the legitimacy of the initiatives of the wine producers aimed to adopt stricter rules to produce a quality wine than those indicated by the disciplinary recognized for Amarone. From these sentences it is possible to underline the existence of the principle of unitarity of the designation of origin with reference to the production system; in fact, the differences between the various producers and products – differences that may well exist beyond the respect of the production disciplinary to which all the components of the supply chain are required – cannot be promoted or enhanced, but said promotion or enhancement must take place, given the legislation that protects the designations of origin, in a regime of "separation" from the designations of origin, in such a way as not to affect the designations of origin themselves with undue specifications and illegitimate combinations.

PAROLE CHIAVE: Denominazioni di origine – Specificazioni aggiuntive
Consorzio di tutela dei vini – OCM.

KEYWORDS: Protected Designation of Origin – Additional Indications
Wine Consortium – CMO.

ABSTRACT

La sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019, in causa C-363/2018, *Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd c. Ministre de l'Économie et des Finances*, consente di svolgere alcune riflessioni sulle funzioni demandate all'indicazione dell'origine nell'ambito della fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché, in generale, sul ruolo attribuito all'etichetta dei prodotti alimentari.

Infatti, la Corte, nell'affermare che è necessario che gli alimenti originari di un territorio occupato da Israele rechino in etichetta non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano, l'indicazione di tale provenienza, richiama espressamente la necessità di tutelare la libertà di scelta dei consumatori, mettendo questi ultimi in condizione di effettuare scelte d'acquisto consapevoli anche in una prospettiva "etica", vale a dire sapendo che gli alimenti in questione

provengono da un contesto geopolitico peculiare, caratterizzato, secondo la posizione espressa dall'Unione europea, da violazioni del diritto internazionale e umanitario.

L'analisi della motivazione della pronuncia in commento risulta, dunque, di particolare interesse, in quanto, oltre a ripercorrere gli aspetti salienti della disciplina europea in materia di etichettatura d'origine, sollecita degli interrogativi in relazione ai possibili rischi derivanti dall'impostazione seguita dalla Corte, che, al di là delle specificità del caso, sembrerebbe trasformare l'etichetta da strumento cognitivo a strumento atto ad orientare le scelte d'acquisto dei consumatori, al fine di allinearle alle politiche perseguite, di volta in volta, dall'Unione europea.

The judgment of the Court of Justice of 12th November 2019, in case C-363/2018, Organisation juive européenne and Vignoble Psagot Ltd v. Ministre de l'Économie et des Finances*, allows to carry out some reflections on the functions delegated to the indication of origin in the context of providing food information to consumers, as well as, in general, on the role given to the label of foodstuff.*

In fact, the Court, in stating that it is necessary that foodstuff originating in a territory occupied by Israel bear on the label not only the indication of that territory, but also, in the event that they come from an Israeli settlement, the indication of this provenance, expressly recalls the need to protect consumers' freedom of choice, enabling them to make informed purchasing choices also from an "ethical" perspective, that means knowing that the foodstuff come from a peculiar geopolitical context, characterized, according to the position expressed by the European Union, by violations of international and humanitarian law.

The analysis of the motivation of the judgment is therefore particularly interesting, since, in addition to retracing the salient aspects of the European legislation on origin labeling, it raises questions in relation to the possible risks resulting from the approach followed by the Court, which, beyond the specific features of the case, would seem to transform the label from a cognitive tool into a tool capable of guiding consumers' purchasing choices, in order to align them with the policies pursued, from time to time, by the European Union.

PAROLE CHIAVE: Etichettatura d'origine – Tutela dei consumatori
Considerazioni etiche.

KEYWORDS: Food Information – Country of Origin Labelling Rules
Consumer Protection – Ethical considerations.